

## ALLEGATO 2

Regione Sicilia – Decreto Assessoriale n. 212 del 17 marzo 2022

“Modalità Tecniche e Procedure per il Trasporto delle Salme, dei Cadaveri e dei Resti Mortali –

Art. 10 Comma 14 Legge Regionale 3 marzo 2020, n. 4”

### OSSERVAZIONI ILLUSTRATIVE

Di seguito si indicano alcune disposizioni del Decreto dell'Assessore regionale per la salute della regione siciliana n. 212/2022, contenenti aspetti di rilievo.

**Art. 2 (Definizioni):** diversamente da norme di altre regioni, la definizione di attività funebre (n. 2) alla lett. c) include tra le componenti di questa anche il trasporto di “resti mortali” oltre a quello di “cadaveri”. Previsione analoga è presente anche nella definizione (n. 12) di “trasporto funebre”.

**Art. 3 (Attività funeraria):** al comma 2 è indicato il titolo necessario per lo svolgimento dell'attività funeraria, costituito dalla S.C.I.A., mentre al comma 3 sono individuati i requisiti di tale attività. Si evidenzia che alla lett. d) del comma 3, relativa al personale con funzioni di necroforo, non si indica il numero minimo, come avviene in norme di altre regioni, ma si usa l'espressione “*in numero adeguato*”. Al comma 4 sono individuate prestazioni e servizi che non possono essere svolti da imprese esercenti l'attività funeraria (attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali, ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni). La vigilanza è attribuita ai comuni (commi da 5 a 7), con previsioni sanzionatorie che arrivano fino alla sospensione o al divieto di prosecuzione dell'attività. In particolare, al comma 7 è previsto che i comuni istituiscano un elenco, consultabile *on-line*, delle imprese aventi sede nel territorio comunale.

**Art. 6 (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse):** al punto 1 sono indicati i requisiti dei mezzi e delle loro rimesse; al punto 2, che elenca i requisiti delle casse funebri, è specificato che la competenza alle autorizzazioni di cui agli artt. 31 e 75, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., costituisce materia che resta in capo allo Stato; al punto 2.2 sono indicate le modalità di confezionamento e chiusura delle casse; il punto 2.3 disciplina l'uso di valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro.

**Art. 7 (Comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto funebre):** è dedicato ai rapporti (comunicazioni) tra i diversi soggetti interessati al trasporto. Al secondo capoverso è precisato che la c.d. “verifica feretro” compete al personale dell'A.S.P. (Azienda sanitaria provinciale). Il terzo capoverso attiene alla vestizione del defunto, mentre il quarto e il quinto capoverso sottolineano che la presenza delle imprese funebri in ambito ospedaliero non deve assolutamente comportare svolgimento di attività di procacciamento di servizi di onoranze funebri. Si evidenzia, infine, che l'ultimo capoverso non sembra essere coerente con la previsione dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>1</sup> e s.m., né con il precedente secondo capoverso, prevedendo, per le estradizioni, la sostituzione del certificato di cui al co. 2 lett. b) del citato art. 29 con un'“attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto (...omissis...)”.

---

<sup>(1)</sup> **Art. 29 D.P.R. 285/1990**

1. Per l'extradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.